

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	(Sezione 3 – Proposte emendative riferite all'articolo unico)	9
Missioni vevoli nella seduta del 26 gennaio 2005	2	(Sezione 4 – Ordini del giorno)	10
Progetti di legge (Annunzio; Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2, 3	Disegno di legge n. 1281-B (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dalla I Commissione del Senato) n. 3890-B	17
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	3	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	17
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 2 – Articolo 1)	17
Garante del contribuente (Trasmissioni di documenti)	5	(Sezione 3 – Articolo 6)	17
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 4 – Articolo 15)	18
		(Sezione 5 – Articolo 16)	19
		(Sezione 6 – Ordini del giorno)	20
Disegno di legge di conversione n. 5464	6	Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2381-C	22
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	6	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	22
(Sezione 2 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	7	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	22
		(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	22

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 26 gennaio 2005.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Buonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Carra, Cè, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Cordoni, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Montecchi, Moroni, Mussi, Osvaldo Napoli, Naro, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Santelli, Scaiola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Balaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Buonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Carra, Castagnetti, Cè, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Cordoni, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna,

Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Migliori, Molgora, Montecchi, Moroni, Mussi, Osvaldo Napoli, Naro, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Santelli, Scaiola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgobio, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 25 gennaio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RICCIOTTI ed altri: « Disposizioni in favore del personale già appartenente alla disciolta struttura *Stay Behind* » (5553);

RICCIO: « Modifica all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di assunzioni obbligatorie » (5554);

ARNOLDI e JACINI: « Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona » (5555).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

La proposta di legge D'AGRÒ ed altri: « Disposizioni per la celebrazione del ses-

santesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione » (4686), già assegnata alla IV Commissione permanente (Difesa), è assegnata, in sede referente, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), con il parere delle Commissioni IV, V e VII.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BUFFO ed altri: « Disposizioni per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione » (5296) *Parere delle Commissioni IV, V e VII;*

PORCU: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di circoscrizioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo spettanti all'Italia » (5504) *Parere delle Commissioni XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

MONTECCHI ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio » (5489) *Parere della I Commissione.*

X Commissione (Attività produttive):

GAMBINI ed altri: « Delega al Governo per la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese » (5200) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, XI e XIV.*

XI Commissione (Lavoro):

ZACCHERA: « Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 » (5027) *Parere delle Commissioni I e V.*

XII Commissione (Affari sociali):

COLLÈ ed altri: « Disposizioni per l'individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e sulla qualità della guida degli utenti della strada » (5494) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e IX;*

COLLÈ ed altri: « Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale dei tecnici di riabilitazione equestre » (5496) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 24 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale INSEAN per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 298).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 24 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,

n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'istituto nazionale della montagna IMONT per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 299).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 3 dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Assemblea ZANI ed altri n. 6/00092, accolta in parte dal Governo e approvata in parte nella seduta dell'Assemblea del 21 aprile 2004, concernente il programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per l'anno 2004.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 7 dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Angelino ALFANO ed altri n. 9/5150/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2004, concernente disposizioni relative al reclutamento dei dirigenti scolastici.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera dell'8 dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CANNELLA n. 9/310 ed abb. E-R/36, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 marzo 2004, concernente misure a tutela dei dipendenti della RAI.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 13 dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea AZZOLINI ed altri n. 6/00073, accolta come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° luglio 2003, concernente la tutela degli animali a livello comunitario.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 28 dicembre 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86, della concessione di quattro assegni straordinari vitalizi a favore dei seguenti sportivi italiani, che versano in condizioni

di grave disagio economico: Salvatore AN-TIBO, Ermenegildo ARENA, Giancarlo FERRARI ed Guglielmo TUCCIMEI.

Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 28 settembre 1998, n. 337, la relazione sullo stato del servizio di riscossione dei tributi, relativa all'anno 2004 (doc. CLIX, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dalla Repubblica federale tedesca nell'ambito della procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva 98/34/CE, e successive modificazioni, in ordine alla proposta di legge Zanettin ed altri: « Disposizioni per il monitoraggio dell'umidità dei cereali » (2352).

Il predetto documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal Garante del contribuente.

Il Garante del contribuente della provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 7 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2004 (doc. LII-bis, n. 26).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Il Garante del contribuente della provincia autonoma di Trento, con lettera in data 18 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2004 (doc. LII-bis, n. 30).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2004, N. 281, RECANTE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA (5464)

(A.C. 5464 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria)

1. L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. *(Requisiti per l'ammissione)* 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro ».

ART. 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5464 – Sezione 2)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria).

Al comma 1, capoverso ART. 1, alinea, sostituire le parole da: purché abbiano fino alla fine del capoverso con le seguenti: diverse da banche, assicurazioni e imprese autorizzate alla prestazione di servizi d'investimento, che non abbiano cessato l'attività d'impresa e che siano in possesso, anche considerando le imprese legate da rapporti di controllo o assoggettate a comune controllo, di uno dei seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, anche a tempo determinato o parziale, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquanta;

b) un valore della produzione, come determinato ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, non inferiore a cinquanta milioni di euro.

1. 2. Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso ART. 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

1. 1. Provera.

Al comma 1, capoverso ART. 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le disposizioni di cui al presente decreto si applicano altresì alle imprese il cui fatturato nel corso dell'esercizio fiscale precedente sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese di cui al comma 1.

1. 3. *(nuova formulazione)* Stradiotto, Rosato, Pasetto, Ruggieri, Ruggeri, Martella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria). – 1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Ministro delle attività produttive, nei dieci giorni successivi alla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto. Il parere del Ministro è corredato da una relazione dell'imprenditore sulle cause dello stato di insolvenza e delle ragioni per le quali si richiede la procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del parere e della relazione, ovvero nel medesimo termine, anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato, tenuto conto del parere e della relazione, dichiara con decreto motivato, comunicato ed affisso a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente decreto. Del decreto motivato è data im-

mediata comunicazione, a cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

2-bis. Entro tre giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il tribunale nomina uno o, in casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura, tre commissari straordinari, in conformità dell'indicazione del Ministro delle attività produttive. In caso di nomina di tre commissari straordinari, questi deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi. Al commissario straordinario è affidata la gestione dell'impresa con i poteri di cui agli articoli 15 e 40 del decreto legislativo n. 270 del 1999 ».

1. 01. Gambini, Boiardi, Cazzaro, Ciacente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Ruggeri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Sezioni specializzate dei tribunali). — 1. Al fine di assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, istituisce presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso tribunali individuati in relazione all'estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere, e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa. Alle sezioni specializzate sono altresì attribuite le azioni che derivano dal fallimento, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle compe-

tenze gestorie del tribunale fallimentare. Nei procedimenti relativi a tali settori, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettano al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono istituite presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle medesime materie di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

3. Alle sezioni specializzate di cui al comma 1 è attribuita competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario. In una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolge in unico grado, anche presso le sezioni specializzate della corte di appello.

4. Con il decreto di cui al comma 1, sono disposti i criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui ai commi 1 e 2 tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni. Con il medesimo decreto sono disposti altresì adeguati criteri di rotazione, al fine di evitare la dispersione delle competenze professionali acquisite, ed adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

5. Le sezioni di cui ai commi 1 e 3 sono integrate da esperti delle materie di cui al comma 1, nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello in considerazione dell'esigenza di evitare conflitti di interessi, iscritti in albi speciali presso le corti di appello medesime.

1. 02. Gambini, Boiardi, Cazzaro, Ciacente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Ruggeri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Agevolazioni all'indotto dell'industria in crisi). — 1. A decorrere dal 1°

gennaio 2005, per le imprese il cui fatturato nel corso dell'esercizio fiscale precedente sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese di cui all'articolo 1, i crediti d'imposta e i contributi sono compensabili senza limiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante incremento della tassa sui superalcolici in misura pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2005.

***1. 03.** Gambini, Boiardi, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Martella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Agevolazioni all'indotto dell'industria in crisi). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le imprese il cui fatturato nel corso dell'esercizio fiscale precedente sia determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese di cui all'articolo 1, i crediti d'imposta e i contributi sono compensabili senza limiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante incremento della tassa sui superalcolici in misura pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2005.

***1. 05.** Stradiotto, Rosato, Pasetto, Ruggieri, Ruggieri.

(A.C. 5464 – Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Norme in materia di tutela del personale dei servizi di handling colpiti dalla crisi del settore del trasporto aereo). — 1. Al fine di tutelare i livelli di occupa-

zione e la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente delle società che svolgono servizi di *handling* già colpiti dalla crisi del settore del trasporto aereo, per i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, al suddetto personale sono riconosciuti i diritti di protezione sociale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.

2. All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché al personale delle società che svolgono servizi di *handling* già colpite dalla crisi del settore del trasporto aereo ».

Dis. 1. 01. Martella, Stradiotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Norme in materia di tutela del personale dei servizi di handling colpito dalla crisi del settore del trasporto aereo). — 1. Al fine di tutelare i livelli di occupazione e la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente delle imprese che svolgono servizi di *handling* già colpite dalla crisi del settore del trasporto aereo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 96/97/CE del Consiglio in materia di protezione sociale dei lavoratori delle imprese che svolgono servizi di assistenza a terra, per i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai suddetti lavoratori sono riconosciute le tutele di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.

2. All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché al personale delle imprese che svolgono servizi di *handling* già colpite dalla crisi del settore del trasporto aereo ».

Dis. 1. 02. Stradiotto, Martella, Campa.

(A.C. 5464 – Sezione 4)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

tutto il sistema produttivo nazionale sta attraversando un delicato periodo di difficoltà: inefficienze strutturali, arretratezza di modelli di gestione e di strategie di sviluppo, inadeguate norme di carattere fiscale, segnatamente nel quadro dei contributi previdenziali ed assistenziali, e diversi altri fattori di vincolo concorrono a rendere critico lo sviluppo e la competitività delle imprese del nostro Paese. La questione riguarda tutti i settori economici e politici, dal primario agricolo a quello dei servizi;

il settore della produzione agricola nazionale, segnatamente del sistema ortofrutticolo, sta attraversando un momento di incertezza e di difficoltà particolarmente grave. A fronte di costi alla produzione che via via diventano sempre più elevati, si riscontrano prezzi pagati agli agricoltori spesso appena sufficienti a coprire le spese sostenute per le relative coltivazioni e non di rado anche inferiori ad esse, ma con il paradosso che il consumatore si confronta con prezzi di mercato insostenibili per gli acquisti quotidiani;

il perdurare di situazioni di crisi dei prezzi di vendita alla produzione, verificatesi con continuità negli ultimi tre anni e che hanno interessato le maggiori colture ortofrutticole del sistema rurale italiano, in particolare dei territori vocati dell'Agro pontino e quelli pugliesi della provincia di Taranto (si fa riferimento soprattutto alle zucchine da un lato e all'uva da tavola dall'altro), ha aggravato un fenomeno già emergenziale in condizioni normali, quale quello del regime dei contributi SCAU;

da almeno un mese, nel comune di Ginosa (Taranto) sono in atto presidi di agricoltori e di esponenti di organizzazioni sindacali (unione agricoltori) per sensibilizzare il Governo affinché si occupi della questione. Con altre procedure, come sottoscrizione di note interprofessionali siglate in Agro pontino (mercato ortofrutticolo di Fondi) ed inviate al Governo, analoga sensibilizzazione è stata operata dagli esponenti dei sindacati agricoli della provincia di Latina;

nella giornata del 9 dicembre 2004, il ministro dell'economia e delle finanze con nota Prot. n. 1409, in risposta al Presidente della Commissione bilancio del Senato della Repubblica e di seguito fatta pervenire al sindaco del comune di Palagianello (Taranto) perché servisse per rispondere alle aspettative del presidio di Ginosa, dichiarava la propria intenzione di procedere alla riforma del sistema dei contributi SCAU, perché ormai fuori mercato rispetto a quelli pagati dagli agricoltori europei;

la riforma auspicata potrebbe altresì concorrere a dare respiro alla quasi totalità dei produttori ortofrutticoli del Centro Sud, che per via di situazioni di crisi di mercato e di emergenze calamitose, sopportano altissimi livelli di indebitamento bancario, con serio rischio di perdere le proprie imprese,

impegna il Governo

ad intraprendere opportune iniziative, tra cui azioni di carattere conoscitivo e di indagine, volte a verificare quali siano le problematiche più gravi che causano o possono causare la tenuta e lo sviluppo competitivo delle imprese del sistema produttivo nazionale, anche al fine di impedirne la trasformazione in casi di crisi o correggerne le possibili deviazioni;

a procedere alla revisione del sistema dei contributi SCAU, anche in conformità alle dichiarazioni pronunciate dal ministro dell'economia e delle finanze nelle circostanze di cui in premessa;

ad attivarsi in maniera specifica per dare una pronta soluzione al grave problema dell'indebitamento bancario che colpisce soprattutto gli agricoltori del Centro Sud del Paese.

9/5464/1. Burani Procaccini, Ricciuti, Marinello, Romele, Jacini.

La Camera,

premessi che il decreto n. 347/03, che reca la disciplina speciale in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che il presente decreto modifica solo per la parte relativa ai requisiti soggettivi, prevede che l'ammissione dell'impresa in crisi a tale disciplina avvenga a seguito di istanza motivata dell'impresa al ministro delle attività produttive, da comunicarsi contestualmente al tribunale;

lo stesso decreto prevede che il ministro delle attività produttive, valutati i requisiti dell'impresa e le motivazioni della richiesta, provveda con proprio decreto all'avvio della procedura, e alla nomina del commissario straordinario;

tali norme appaiono in contrasto con le osservazioni della Comunità europea in materia;

valutato che è necessario che le norme in tema di crisi d'impresa siano compatibili con le disposizioni del Trattato dell'Unione in tema di aiuti alle imprese;

occorre garantire l'efficacia di tali procedure, ed evitare che l'esercizio delle competenze prima attribuite al giudice da parte dell'autorità amministrativa, compri i diritti dei creditori senza che a costoro sia data adeguata tutela;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sia disposta dall'autorità giudiziaria, senz'altra valutazione se non quella relativa alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi e a disporre che l'autorità giudiziaria provveda all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto con immediata nomina del commissario straordinario.

9/5464/2. Ruggia.

La Camera,

premessi che appare necessario assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali in materia di crisi d'impresa;

la trattazione dei procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e delle relative controversie, richiede che i giudici abbiano competenze specifiche in materia;

considerato che occorre che giudici con tali competenze siano assegnati in via esclusiva a specifiche sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, e in modo da garantire adeguati criteri di rotazione, e al fine di evitare la dispersione delle competenze professionali acquisite;

occorre altresì prevedere adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono tali sezioni specializzate;

impegna il Governo

ad avviare uno studio per verificare la necessità di:

istituire presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso tribunali individuati in relazione all'estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere, e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti previsti dalla disciplina dell'am-

ministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e di tutte le relative controversie, nonché di tutti i procedimenti connessi e consequenziali; a tali sezioni dovranno essere attribuite anche le azioni che derivano dal fallimento, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare, e in generale con esclusione dei procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

integrare tali sezioni specializzate con esperti in materia di amministrazione straordinaria, nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello in considerazione dell'esigenza di evitare conflitti di interessi, iscritti in albi speciali presso le corti di appello medesime;

istituire parimenti presso le corti di appello e la Corte di Cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle medesime materie, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

attribuire alle sezioni specializzate competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario;

ad adottare le eventuali iniziative normative necessarie.

9/5464/3. Nieddu.

La Camera,

premesso che il commissario straordinario, nell'ambito della disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 347/03, svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale dal decreto legislativo 270/99 nella fase preliminare del procedimento, è pubblico ufficiale e ha la gestione dell'impresa;

il medesimo decreto legislativo 270/99 ha previsto, con regolamento del Ministero dell'Industria, di concerto con il ministro di grazia e giustizia, specifici requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari straordinari;

considerato che secondo quanto previsto dalla disciplina speciale di ammissione immediata all'amministrazione controllata di cui al decreto legislativo 347/03, il decreto di nomina del commissario straordinario è adottato dal ministro delle attività produttive;

il commissario straordinario nominato dal ministro per la gestione della crisi dell'impresa « Volare » non sembra possedere i requisiti prescritti di professionalità;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che alla nomina del commissario straordinario provveda l'autorità giudiziaria;

ad emanare disposizioni specifiche per assicurare che il commissario straordinario sia scelto in base a specifici requisiti di onorabilità, professionalità e di esperienza, oltre a riconosciuti requisiti di indipendenza, tra i soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, iscritti in un istituito albo speciale dei professionisti delle crisi d'impresa, tenuto dal Ministero di Giustizia, suddiviso in distinte sezioni in relazione all'entità dell'indebitamento e dei livelli occupazionali dell'impresa, nonché in relazione all'eventuale ricorso della stessa al mercato del capitale di rischio o alla emissione di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.

9/5464/4. Raffaldini.

La Camera,

premesso che:

la grave situazione economica e finanziaria di imprese in crisi richiede l'immediata adozione di misure volte a sostenere le imprese della filiera colpite in modo mediato o diretto dalla crisi medesima;

valutato che:

in conseguenza dell'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, le imprese fornitrici e subfornitrici di imprese in crisi sono tenute ad emettere regolare fattura a fronte dei crediti derivanti dalle forniture necessarie per la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

nonostante il decreto legislativo 270/99 preveda che tali crediti siano soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare, questi sarebbero soddisfatti solo dopo la liquidazione dell'attivo; tali imprese fornitrici sono pertanto tenute a versare all'erario l'IVA relativa a fatture che non possono incassare entro breve termine;

considerato che:

l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedeva che i contribuenti che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, possano effettuare compensazione degli eventuali crediti dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti;

il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 disponeva l'innalzamento da 500 a 1 miliardo di lire del limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a concedere alle imprese in stato di insolvenza delle agevolazioni con riferimento alle imposte indirette.

9/5464/5. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Cazzaro.

La Camera,

premessi che:

l'emergenza prodotta dalle numerose crisi industriali che colpiscono l'apparato produttivo del Paese richiedono un riordino generale delle norme in materia di crisi d'impresa e delle procedure fallimentari;

valutato che :

gli interventi normativi disposti dal Governo sono stati emanati esclusivamente per far fronte a specifiche situazioni aziendali;

l'assenza di una chiara, ordinata e stabile legislazione in tema di crisi rappresenta un ostacolo alla competitività delle nostre imprese nella raccolta di risorse di mercato: investitori e risparmiatori sono infatti consapevoli di non ricevere adeguata tutela in caso di crisi d'impresa;

impegna il Governo

a provvedere ad una riforma generale delle procedure in materia di crisi d'impresa, e in particolare ad una revisione generale delle procedure concorsuali in modo da evitare disposizioni emanate in condizioni di emergenza;

ad adottare opportune iniziative volte a superare la procedura di amministrazione straordinaria mediante norme in materia fallimentare che siano in grado di operare in modo efficiente e che siano applicabili non più solo alle «grandi imprese» — comunque difficilmente definibili — ma a tutte le imprese, nell'interesse dei creditori e degli altri soggetti interessati, in primo luogo i lavoratori.

9/5464/6. Agostini, Quartiani.

La Camera,

premessi che:

gli interventi normativi disposti dal Governo sino a questo momento hanno

previsto che la responsabilità di attivare l'amministrazione straordinaria, prima attribuita dalla legge 270/99 alla Magistratura, sia ora attribuita al Governo, e in particolare al ministro delle attività produttive;

tali norme appaiono per questo in contrasto con le osservazioni della Comunità Europea in materia;

una procedura d'amministrazione straordinaria debba contribuire alla soluzione delle crisi d'impresa essenzialmente mediante meccanismi di mercato compatibili con le disposizioni del Trattato dell'Unione in tema di aiuti alle imprese;

in tale contesto, è necessario prevedere solo un foro deputato alla risoluzione delle controversie, escludendo interventi di autorità amministrative che nella migliore delle ipotesi non aggiungono nulla all'efficacia della procedura, e nella peggiore comprimono i diritti dei creditori senza che a costoro sia data adeguata tutela;

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative volte a prevedere la restituzione della piena supervisione della procedura all'autorità giudiziaria, con esclusione di ogni intervento amministrativo.

9/5464/7. Gambini.

La Camera,

premessi che:

le crisi delle imprese soggette alle disposizioni del presente decreto coinvolgono direttamente tutti i lavoratori dell'impresa in crisi, le imprese controllate o collegate, e indirettamente molti altri lavoratori della filiera produttiva;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare opportune iniziative volte ad integrare la documentazione allegata al programma di ristrutturazione previsto dall'articolo 4 del

decreto legislativo 347/03, con una nota relativa al personale coinvolto, specificando tutti gli elementi utili alla valutazione delle risorse umane e professionali disponibili;

a concedere immediatamente il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese sottoposte alle disposizioni del presente decreto e di eventuali altre imprese della filiera direttamente coinvolte nella crisi.

9/5464/8. (Testo modificato nel corso della seduta). Lulli.

La Camera,

premessi che:

la Parmalat nell'ambito del suo piano di risanamento ha deciso di porre in vendita gli stabilimenti che producono prodotti da forno e merendine;

tra gli stabilimenti interessati vi è quello di Atella (Potenza) che occupa oltre 180 lavoratori cui devono aggiungersi coloro che lavorano nell'indotto;

vi è molta preoccupazione tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali circa il prosieguo dell'attività economica e produttiva dello stabilimento lucano;

lo stabilimento di Atella è stato realizzato con contributi pubblici ai sensi della legge 219/81;

impegna il Governo

ad intervenire presso il Commissario straordinario della Parmalat affinché vengano garantiti i livelli occupazionali e la continuità produttiva della realtà di Atella.

9/5464/9. Molinari, Lettieri, Boccia.

La Camera,

premessi che:

la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del

5 febbraio 2004 è intervenuta sul sistema del trasporto aereo nazionale evidenziando quanto il basso grado di concorrenzialità di alcuni suoi settori si ripercuota negativamente sui costi di gestione delle compagnie aeree;

preso atto che:

tali elementi di criticità di sistema fanno sì che le compagnie aeree italiane si trovano in una situazione svantaggiosa rispetto a quelle degli altri paesi comunitari nonché determinano uno svantaggio per il sistema economico nel suo complesso;

considerato che:

il legislatore ha il dovere di definire un quadro regolamentare ed economico non penalizzante per la conduzione del *business* da parte delle compagnie aeree;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative al fine di superare le criticità di sistema del trasporto aereo e quindi predisporre atti che siano in grado di:

a) giungere con rapidità alla redazione del piano aeroportuale nazionale ridefinendo l'attuale assetto regolamentare relativo alla ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese;

b) rafforzare i poteri sanzionatori delle autorità pubbliche del settore affinché tutti gli operatori che compongono la catena del valore del trasporto aereo operino in base a principi di trasparenza, efficienza e adeguato e proporzionato rapporto tra le tariffe per servizi prestati ed i costi relativi;

c) estendere gli ammortizzatori sociali al settore aereo e al suo indotto.

9/5464/10. (Testo modificato nel corso della seduta). Pasetto, Rosato.

La Camera,

considerato che:

dal 1° gennaio 2005 vi è la possibilità per i dipendenti delle società di navigazione aerea di accedere, in caso di crisi comprovata, agli ammortizzatori sociali;

il risultato è da ascrivere alla condivisione di tutte le forze sociali e politiche di Governo e di opposizione. Ciò nonostante lo strumento legislativo introdotto appare già largamente insufficiente e non idoneo a fornire una copertura minima ai lavoratori delle imprese colpite dalle diverse crisi;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riesaminare il campo di applicazione delle norme di tutela sociale predisponendo l'inclusione delle società che esplicano attività di assistenza e servizi aeroportuali, di *catering* aereo e comunque di attività strettamente correlate alla filiera del trasporto aereo.

9/5464/11. (Testo modificato nel corso della seduta). Orlando, Ruggeri.

La Camera,

considerato che:

dal 1° gennaio 2005 vi è la possibilità per i dipendenti delle società di navigazione aerea di accedere, in caso di crisi comprovata, agli ammortizzatori sociali;

il risultato è da ascrivere alla condivisione di tutte le forze sociali e politiche di Governo e di opposizione. Ciò nonostante lo strumento legislativo introdotto appare già largamente insufficiente e non idoneo a fornire una copertura minima ai lavoratori delle imprese colpite dalle diverse crisi;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza per tutelare i livelli di occu-

pazione e la continuità del rapporto di lavoro del personale impiegato nel settore aereo anche con riferimento a quello dipendente delle società che svolgono servizi di *handling* già colpiti dalla crisi del settore del trasporto aereo;

a valutare la possibilità di assicurare che a tale personale siano garantiti i più ampi strumenti di assistenza.

9/5464/**12**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Stradiotto, Rosato, Campa, Martella.

La Camera,

premesso che:

la crisi del sistema Parmalat ha notevoli ricadute negative anche in Sicilia; la Emmegi a Termini Imerese in provincia di Palermo dove è prodotto il succo di arance rosse con marchio Santal ha bloccato l'attività produttiva; la Sicilia non può subire un ulteriore calo occupazionale ed industriale;

questa realtà produttiva è di grande qualità ed intorno ad essa si sono create ottime professionalità, in grado di produrre prodotti moderni e con grande potenzialità di mercato;

va evitato inoltre che la crisi della Parmalat coinvolga negativamente gli operatori agricoli che conferiscono le materie prime e tutto l'indotto che si è costruito attorno a tale produzione;

impegna il Governo

a sostenere l'iniziativa del commissario straordinario affinché operi nella direzione di non interrompere le attività dell'azienda ed a sostenere la continuità produttiva della Emmegi Parmalat mantenendo i livelli occupazionali e garantendo agli operatori agricoli e alle aziende dell'indotto le adeguate certezze economiche.

9/5464/**13**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Lumia.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1281-B — MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONCERNENTI NORME
GENERALI SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA (APPROVATO DAL SE-
NATO, MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFI-
CATO DALLA I COMMISSIONE DEL SENATO) (3890-B)**

(A.C. 3890-B — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

(A.C. 3890-B — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e di pubblicità » sono sostituite dalle seguenti: « , di pubblicità e di trasparenza » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dai principi dell'ordinamento comunitario »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non auto-

ritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1 ».

(A.C. 3890-B — Sezione 3)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). — 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini

per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali ».

(A.C. 3890-B – Sezione 4)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 15.

1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. (*Definizioni e principi in materia di accesso*). – 1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque

altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere ».

(A.C. 3890-B — Sezione 5)**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 16.**

1. L'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. (*Esclusione dal diritto di accesso*). — 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emana-
zione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-
attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ».

(A.C. 3890-B – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

le modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, apportate dal provvedimento in esame non risolvono il problema dell'accesso ai documenti da parte di terzi nel caso di trattativa privata con un'unica impresa da parte degli enti locali,

impegna il Governo

a monitorare la concreta applicazione della legge con riferimento alla questione dell'accesso agli atti nelle ipotesi di cui in premessa e ad adottare eventualmente le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a consentire l'accesso nei predetti casi.

9/3890-B/1. Perrotta.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 15 del disegno di legge di modifica della legge 7 agosto 1990, n. 241 oggi all'esame incide in maniera innovativa sull'articolo 22 della citata legge n. 241 in tema di diritto d'accesso ai provvedimenti amministrativi;

il testo dell'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 riconosce testualmente il diritto d'accesso « a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti » e che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha interpretato in maniera estensiva tale disposizione, individuando un ambito di soggetti più ampio di quello dei portatori dei diritti e degli interessi legittimi;

la formulazione dell'articolo 15 comma 1, lettera *b*) del disegno di legge in esame pare collegata esclusivamente a « situazioni giuridicamente tutelate », risultando oggettivamente più restrittiva di quella precedente,

impegna il Governo

ad operare affinché si adottino comportamenti e prassi applicative tali da non limitare indebitamente e discrezionalmente la possibilità di accedere ai documenti amministrativi, in controtendenza con l'evoluzione giurisprudenziale e normativa anche europea in base alla quale il diritto d'accesso si configura come strumento di partecipazione e di garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

9/3890-B/2. Zaccaria, Iannuzzi.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame introduce un nuovo capo nella legge 241 del 1990, e in particolare con l'articolo 21-*nonies* inserisce una norma sull'annullamento d'ufficio del provvedimento ille-

gittimo che recita quanto segue: « il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge »;

nella legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2005) all'articolo 1, comma 136 è contenuta una disposizione pressoché analoga sull'annullamento d'ufficio la quale dispone quanto segue: « al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento d'ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dell'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre

tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante »,

impegna il Governo

in sede applicativa, ad operare affinché all'articolo 14 del disegno di legge in esame sia riconosciuta l'effetto abrogativo implicito del citato articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in ossequio al principio per cui, nei casi di sovrapposizione di norme aventi ad oggetto la medesima materia sia considerata valida la norma successiva nel tempo, e comunque a considerare la disposizione contenuta nel citato articolo 14 come norma generale in quanto più ampia e garantista rispetto all'articolo 1, comma 136 della suindicata legge 311 del 2004, disposizione da ritenere norma speciale, con valenza limitata alle finalità di cui sopra e circoscritta temporalmente alla vigenza della legge finanziaria.

9/3890-B/3. Iannuzzi, Zaccaria.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI, CON ANNESSI, FATTA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2381-C)

(A.C. 2381-C – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2831-C – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PROPOSTE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 456.565 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri »;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2381-C – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Proto-

colli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

a) « Protocollo nell'ambito delle foreste montane », fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;

b) « Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

c) « Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

d) « Protocollo nell'ambito della difesa del suolo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

e) « Protocollo nell'ambito dell'energia », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

f) « Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

g) « Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato », fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

h) « Protocollo nell'ambito del turismo », fatto a Bled il 16 ottobre 1998;

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c).

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per gli affari regionali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i);

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 462.765 euro.

1. 9. Chianale, Collè, Detomas, Fistarol, Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger, Calzolaio, Panattoni.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i);

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 460.000 euro.

1. 10. Calzolaio, Chianale, Collè, Detomas, Fistarol, Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i);

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 456.565 euro con le seguenti: 458.000 euro.

1. 11. Mattarella, Olivieri, Boato, Bressa, Brugger, Calzolaio, Chianale, Collè, Detomas, Fistarol.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).

*** 1. 1.** Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Detomas.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).

*** 1. 2.** Calzolaio, Maran, Chianale, Olivieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).

*** 1. 3.** Boato, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) « Protocollo nell'ambito dei trasporti », fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), h), aggiungere la seguente: i).

*** 1. 4.** Mattarella, Fistarol, Bressa, Rosato.

